

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

13

Deliberazione n°

del

Oggetto: **PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: sentenza Consiglio di Stato n. 8508 del 30/12/2020

Allegato 2: Bando di gara

Allegato 3: nota prot. 2456/2021

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo unità contratti ed acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue:

- con Delibera del C.d.A n. 96 del 08/10/2019 è stata aggiudicata, a soggetti diversi, la procedura aperta n. 13/2019, di rilevanza europea, per la fornitura biennale di ricambi occorrenti per gli autobus aziendali, suddivisa in 12 distinti lotti;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8508 del 30/12/2020 (**Allegato 1**), in riforma della Sentenza del TAR Puglia – sez. di Lecce n. 314/2020, ha accolto il ricorso proposto dall'impresa VAR s.r.l. per l'annullamento delle delibera di aggiudicazione, insieme al bando ed agli atti della procedura aperta n. 13/2019
- Occorre, pertanto, reindire procedura ad evidenza pubblica per l'appalto delle forniture.
- L'Unità Contratti ed Acquisti ne ha predisposto il bando di gara, comprensivo degli allegati (**Allegato 2**), riformando le condizioni di gara, rispetto a quella precedente, nell'ottica di eliminare le criticità, che hanno costituito fondamento delle ragioni alla base dell'accoglimento del ricorso di VAR s.r.l.
- gli importi previsti per le forniture, richiedono l'indizione, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, di una "procedura aperta" per la stipula di accordo quadro, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) dello stesso decreto, suddivisa in 4 lotti:

lotto n. 1: ricambi originali di primo impianto o equivalenti listini IVECO/RENAULT. Importo a base d'asta: € 1.095.529,89 oltre IVA

lotto n. 2: ricambi originali di primo impianto o equivalenti INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS/BREDAMENARINIBUS Importo a base d'asta: € 739.916,98 oltre IVA.

lotto n. 3: ricambi originali di primo impianto o equivalenti MERCEDES Importo a base d'asta: € 303.155,70 oltre IVA.

lotto n. 4: ricambi originali di primo impianto o equivalenti ALTRI MARCHI Importo a base d'asta: € 1.650.369,83 oltre IVA.

- Gli importi massimi spendibili dei singoli lotti risulteranno dal valore dell'importo di aggiudicazione maggiorato del 30%, senza che ciò dia diritto all'aggiu-

dicatario ad indennizzi o compensi addizionali a qualunque titolo.

- Con nota prot. 2456/2021 (**Allegato 3**), inviata a tutte le imprese aggiudicatrici dei lotti della Procedura Aperta 13/2019, è stata richiesta formalmente la disponibilità a garantire, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara per la fornitura dei ricambi, la stessa scontistica sui listini ufficiali dei costruttori dei ricambi offerta nell'ambito di tale procedura aperta. Stanno pervenendo gli assenti da parte delle ditte interessate.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione, e successivo espletamento, "procedura aperta" per la stipula di accordo quadro, suddivisa in 4 lotti, per la fornitura biennale di ricambi per autobus, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
- b) di approvare il bando di gara (**Allegato 2**), comprensivo dei prospetti offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- c) di pubblicare avviso per estratto sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a tiratura nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016.

Il Capo unità contratti ed acquisti f.f. 

Il Direttore Tecnico 

Il Direttore Generale f.f. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione, e successivo espletamento, "procedura aperta" per la stipula di accordo quadro, suddivisa in 4 lotti, per la fornitura biennale di ricambi per autobus, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
2. di approvare il bando di gara (**allegato 2**), comprensivo dei prospetti offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;

3. di pubblicare avviso per estratto sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a tiratura nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016, nella persona di _____.



N. ____/____REG.PROV.COLL.
N. 03475/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3475 del 2020, proposto da
Var s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dagli avvocati Maurizio Gorla, Roberto Maria Izzo e Simona Elena Viscio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Roberto Maria Izzo in Roma, via Monte Santo 68;

contro

Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - Amat S.p.A., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A.
Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Di Pinto & Dalessandro S.p.A., Bellizzi S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Car-Bus S.r.l., De Simon Group S.r.l., non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. III, 6 marzo 2020, n. 314, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - Amat S.p.A. e di Di Pinto & Dalessandro S.p.A. e di Bellizzi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Gorla, Fanelli e, in sostituzione dell'avv. Lancieri, Alterio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La *VAR s.r.l.*, società che opera nel settore dei ricambi per veicoli industriali ed autobus, ha partecipato alla procedura aperta per la stipula di un accordo quadro *«per la fornitura biennale di ricambi per autobus»*, indetta dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (in prosieguo: AMAT).

La gara è stata suddivisa in 12 lotti, dei quali i primi sette avevano ad oggetto *«ricambi originali, di primo impianto o equivalenti»* (art. 2 del bando di gara), mentre i restanti cinque esclusivamente ricambi equivalenti.

2. - Per i primi sette lotti era previsto che i concorrenti formulassero, anche con riguardo ai ricambi cosiddetti *«di primo impianto»* e a quelli equivalenti, uno sconto percentuale da applicarsi sui listini dei ricambi originali (articoli 2, 3 e 6 del bando di gara), con espressa previsione che i lotti fossero aggiudicati *«con riferimento allo sconto percentuale più elevato tra quelli offerti dai singoli concorrenti rispetto ai prezzi relativi al listino del ricambio originale vigente»*, mentre per i restanti cinque lotti (aventi per oggetto esclusivamente la fornitura di ricambi equivalenti) lo sconto doveva applicarsi sul listino del produttore dei ricambi equivalenti (art. 3 del bando di gara).

3. - La *VAR s.r.l.* ha presentato offerta per i lotti 1, 2, 3, 9, 11 e 12. All'esito delle operazioni di gara, con delibera 8 ottobre 2019, n. 96, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha approvato la graduatoria delle offerte per i dodici lotti. La *VAR* è risultata aggiudicata del solo lotto 12.
4. - La deliberazione di aggiudicazione, insieme al bando e ad altri atti della procedura di gara, veniva impugnata dalla *VAR* con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo per la Puglia, deducendo la violazione dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici (approvato con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) in tema di principio di equivalenza, la violazione dei principi giurisprudenziali in materia di immodificabilità della *lex specialis* e di portata dei "chiarimenti" emessi dalla stazione appaltante, nonché, per quanto concerne i criteri di aggiudicazione previsti, la violazione dei principi di parità di trattamento tra i concorrenti.
5. - Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione e irricevibile, per tardività della notifica, l'impugnazione del bando di gara, in quanto le censure avrebbero dovuto essere tempestivamente e immediatamente sollevate avverso la legge di gara, alle cui previsioni (segnatamente, gli articoli 2 e 3, sui criteri di aggiudicazione; gli articoli 13 e 16, in punto di prova dell'equivalenza), ritenute immediatamente lesive dal primo giudice, occorrerebbe far risalire l'impossibilità, per la società ricorrente, di presentare un'offerta ammissibile, seria e competitiva.
6. - La sentenza è impugnata dalla soccombente *VAR*, che ne chiede la riforma per l'erronea dichiarazione di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso, posto che le clausole del bando contestate in primo grado non erano immediatamente lesive. Nel merito, ripropone i motivi del ricorso, non esaminati dal Tribunale amministrativo.
7. - Resistono in giudizio sia l'AMAT che le controinteressate Di Pinto & Dalessandro S.p.A. e Bellizzi s.r.l., concludendo per il rigetto dell'appello.
8. - All'udienza pubblica del 24 settembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. - Come anticipato, la sentenza impugnata, sul presupposto che le clausole del bando di gara contestate dalla VAR s.r.l. avessero natura escludente e quindi fossero immediatamente lesive, ha ritenuto che l'operatore economico aveva l'onere di impugnare tempestivamente la legge di gara, con la conseguente irricevibilità dell'impugnazione proposta congiuntamente all'azione di annullamento dell'aggiudicazione.

10. - Ciò chiarito, può passarsi all'esame del primo motivo d'appello, con il quale l'appellante assume l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, deducendo la violazione dell'art. 120, comma 5, del cod. proc. amm., e dei principi in tema di interesse a ricorrere nelle controversie per l'affidamento dei contratti pubblici, stante la natura non escludente delle clausole del bando oggetto delle censure proposte col ricorso introduttivo.

10.1. - Il motivo è fondato.

10.2. - E' bene rilevare, anzitutto, che secondo l'indirizzo dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (che si può far risalire, per la sua compiuta affermazione, alla sentenza 29 gennaio 2003, n. 1), la situazione giuridica soggettiva dei partecipanti alla procedura di affidamento di contratti pubblici deve essere ravvisata nell'interesse a conseguire l'aggiudicazione del contratto (che concretizza il bene della vita, profilo sostanziale dell'interesse protetto). Interesse che, in linea di principio, è leso solo dal provvedimento conclusivo della procedura di gara, che assegni il contratto a uno degli altri concorrenti, come ha recentemente ribadito l'Adunanza Plenaria, secondo cui - per quanto rileva in questa sede - *«le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugunate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugunate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura»* (sentenza 26 aprile 2018, n. 4).

Pertanto, le previsioni contenute nel bando di gara non hanno un'autonoma capacità lesiva degli interessi dei potenziali concorrenti se non quando la *lex specialis* di

- gara imponga prescrizioni che impediscano la presentazione di un'offerta, ovvero detti clausole oscure e irragionevoli che non consentano di presentare un'offerta valida o attendibile (o, ancora, ma non è questo il caso che ricorre nella controversia in esame, si contesti in radice il potere di indire la procedura). In qualsiasi altro caso, l'onere di proporre l'immediata impugnazione non sussiste e la parte può attendere la conclusione della procedura di gara e impugnare l'eventuale atto lesivo finale (ovvero, l'atto di esclusione che sia intervenuto prima della conclusione della gara).

10.3. - Una diversa soluzione, volta ad ampliare i tipi di clausole con efficacia escludente, non trova sostegno nemmeno nel riferimento alle prescrizioni di gara che impongano *«oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara o della procedura concorsuale, e che comportino sostanzialmente l'impossibilità per l'interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale. Fra le ipotesi sopra richiamate può, sul piano esemplificativo, essere ricompresa quella di un bando che [...] risulti indecifrabile nei suoi contenuti, così impedendo all'interessato di percepire le condizioni alle quali deve sottostare precludendogli, di conseguenza, direttamente ed immediatamente la partecipazione»* (cfr. Cons. St., Ad. plen., n. 1 del 2003 cit.), in cui (come emerge chiaramente dal passo della pronuncia della Plenaria) il dato centrale della definizione di clausola escludente è sempre costituito dalla impossibilità dell'operatore economico di formulare un'offerta che non sia del tutto incomprensibile o manifestamente irrazionale, anche sotto il profilo economico.

10.5. - Alla luce dei principi enunciati, l'esame delle clausole della legge di gara contestate dalla VAR, dapprima col ricorso in primo grado e ora con l'appello, rivela che il loro contenuto non comporta alcun automatico effetto escludente, e tanto vale sia con riguardo alle clausole del bando (gli articoli 13 e 16) che richiedevano la dimostrazione dell'equivalenza dei beni offerti dopo l'aggiudicazione, e non nella fase di valutazione dell'offerta, sia per la norma relativa al criterio di aggiudicazione dei primi sette lotti (articolo 3 del bando), che

faceva espresso riferimento *«allo sconto percentuale più elevato [...] rispetto ai prezzi relativi al listino del ricambio originale vigente»* (non solo per i ricambi originali o di primo impianto, ma anche) per i ricambi equivalenti. In entrambi i casi, infatti, trattandosi di regole che disciplinano i criteri di aggiudicazione o collocate (per quel che concerne la dimostrazione dell'equivalenza dei prodotti offerti) in una fase perfino successiva all'aggiudicazione, le stesse non impediscono la predisposizione di un'offerta ammissibile e sono, dunque, del tutto prive di possibili effetti direttamente incidenti sulla possibilità degli operatori economici di accedere alla procedura di gara (come puntualmente sottolineato nelle sentenze della Plenaria sopra richiamate, secondo le quali la funzione delle prescrizioni aventi per oggetto il metodo di gara o il criterio di aggiudicazione impedisce di considerarle immediatamente lesive).

10.6. - Pertanto, la sentenza del primo giudice deve essere integralmente riformata, dovendosi ritenere ammissibile e tempestiva l'impugnazione congiunta del bando di gara e dell'aggiudicazione.

11. - Nel merito, venendo all'esame dei motivi devoluti ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. amm., l'appellante deduce, anzitutto, l'illegittimità del bando di gara, e - in via derivata - dell'aggiudicazione, per la violazione dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici, con riferimento alle clausole del bando (articoli 13 e 16) che richiedevano la dimostrazione dell'equivalenza (in caso di fornitura di ricambi equivalenti) dopo l'aggiudicazione e non nella fase di gara, disattendendo le statuizioni della Corte di Giustizia (Sez. IV, 12 luglio 2018, nella causa C-14/17) e della giurisprudenza nazionale, secondo le quali, se la stazione appaltante definisce l'oggetto dell'appalto in riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata consentendo agli operatori economici di offrire anche prodotti equivalenti, la prova dell'equivalenza deve essere fornita in gara. Secondo l'appellante, il differimento alla fase di esecuzione del contratto ha precluso ai partecipanti la possibilità di verificare l'equivalenza (non solo rispetto ai ricambi

- originali ma anche all'interno della stessa categoria dei ricambi equivalenti offerti), in violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza sopra richiamata.

11.1. - Il motivo è fondato.

11.2. - Secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lett. t), del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002 (relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico) *«per «pezzi di ricambio originali» si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo [ossia dei ricambi «di primo impianto»] e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che di tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli».*

Nel medesimo regolamento comunitario è posta la definizione di *«pezzi di ricambio di qualità corrispondente»* (corrispondente a «ricambi equivalenti»), come quelli *«fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione»* (articolo 1, paragrafo 1, lett. u), del regolamento (CE) n. 1400/2002).

11.3. - Come accennato, la disciplina di gara non contemplava la verifica (prima dell'aggiudicazione) dell'equivalenza dei ricambi offerti, relegandola alla successiva fase dell'esecuzione della fornitura, nel corso della quale AMAT si riservava la facoltà di *«richiedere al fornitore certificazione di conformità o una specifica omologazione del ricambio fornito dalla casa costruttrice e/o da ente*

omologatore e/o da laboratorio prove certificato secondo la ISO 45000» (articolo 13 del bando, oltre all'art. 16, ultimo alinea, per la previsione del diritto di AMAT di non accettare qualsiasi ricambio non originale che dovesse «presentare inconvenienti» o comunque «non fossero idonei all'impiego»).

11.4. - La legge di gara pone, quindi, il problema della sua conformità all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici, norma che – nell'affermare la possibilità di ammettere, a seguito di specifica valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dai documenti di gara - postula l'applicazione del principio di equivalenza nel corso del procedimento di gara, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione del contratto. L'art. 68 cit., così come la precedente disposizione dell'art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006, ha come essenziale obiettivo non solo l'ampliamento della platea dei concorrenti (come emerge dall'art. 68, comma 8, cit., secondo cui *«le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti»*) ma anche il corretto e trasparente svolgimento della fase di valutazione della conformità delle offerte a quanto richiesto dalla stazione appaltante (che comporta la necessaria esclusione dalla gara delle offerte che non presentano i requisiti minimi prescritti dalla legge di gara, come si ricava, a contrario, dal richiamato art. 68, comma 8: la mancata dimostrazione della equivalenza delle caratteristiche o specifiche tecniche richieste dai documenti di gara implica l'esclusione dell'offerente).

11.5. - Sul punto è dirimente il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, nella sentenza del 12 luglio 2018 (in causa C-14/17), secondo cui l'articolo 34 della direttiva

- 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (il cui contenuto è stato ripreso nell'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che è stato recepito nell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici) impone all'amministrazione aggiudicatrice di *«esigere che l'offerente che intende avvalersi della facoltà di proporre prodotti equivalenti a quelli definiti con riferimento a un marchio, a un'origine o a una produzione specifica fornisca, già nell'offerta, la prova dell'equivalenza dei prodotti in oggetto»*. Rileva la Corte come, seppure la norma di cui al citato art. 34, paragrafo 8 [secondo la quale *«le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti»*, se non *«in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4»* e sempre *«accompagnati dall'espressione "o equivalente"»*] non precisa la fase procedimentale nella quale deve essere dimostrato il carattere «equivalente» di un prodotto proposto da un offerente, dalla stessa disposizione *«emerge espressamente che, laddove le specifiche tecniche siano determinate mediante riferimento a talune norme, o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, o dalla loro combinazione, l'offerente deve dimostrare nella propria offerta che questa ottempera ai requisiti definiti nei documenti dell'appalto. Se ne evince inoltre che la prova deve essere prodotta «con qualsiasi mezzo appropriato» e, in quest'ottica, «[p]uò costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organo riconosciuto. [...] Dai paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 34 della direttiva 2004/17 emerge pertanto che essi definiscono regole generali in merito alla formulazione delle specifiche tecniche, ai mezzi mediante i quali l'offerente può dimostrare che la sua offerta ottempera ai requisiti figuranti in dette specifiche e al momento in cui tali prove devono essere presentate»* (punti 22, 23 e 24 della sentenza citata).

Collocare la dimostrazione dell'equivalenza nella fase di valutazione delle offerte rappresenta, inoltre, l'applicazione dei fondamentali principi di parità di trattamento e di trasparenza dei procedimenti di gara i quali *«esigono, in particolare, che gli offerenti si trovino su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte, sia al momento in cui queste sono valutate dall'amministrazione aggiudicatrice, e costituiscono la base delle norme dell'Unione relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici (sentenza del 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin, C-396/14, EU:C:2016:347, punto 37)»* (punto 29 della sentenza).

11.6. - Applicando al caso di specie le coordinate interpretative della Corte di Giustizia, ne deriva come conseguenza la illegittimità delle norme del bando di gara sopra richiamate (segnatamente degli articoli 13 e 16, che dislocano nella fase di esecuzione della fornitura la prova dell'equivalenza).

12. - Con il secondo dei motivi riproposti, l'appellante contesta la violazione dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici, sotto altro profilo, nonché la violazione dei principi di *par condicio*, libera concorrenza, logicità e razionalità della procedura di gara, e del divieto di inutile aggravamento degli oneri di partecipazione, con riferimento agli articoli 2, 3, 6 e 10, del bando di gara, i quali facevano espresso riferimento ai listini dei prezzi dei ricambi originali delle case costruttrici degli autobus per la formulazione degli sconti percentuali sia per i ricambi originali o di primo impianto, sia per quelli equivalenti.

12.1. - Il motivo è fondato.

12.2. - Occorre muovere da quanto prevedeva l'art. 6 del bando di gara (dedicato al contenuto del plico telematico della "busta economica"), il quale – per i lotti dal n. 1 al n. 7 – stabiliva che nel «prospetto offerta» per ogni singolo lotto l'operatore economico dovesse *«indicare, a pena di esclusione dell'offerta, il numero e il marchio di riferimento del lotto, nonché le offerte consistenti nelle seguenti percentuali di sconto, da applicare sui prezzi dei pezzi di ricambio risultanti dal*

listino originale della casa costruttrice dei mezzi:

- lo sconto commerciale offerto per la fornitura dei ricambi originali e/o di primo impianto;

- lo sconto commerciale offerto per la fornitura dei ricambi equivalenti».

Per i lotti 8-12 «*dovrà indicare [...] la percentuale di sconto, da applicare sui prezzi dei pezzi di ricambio risultanti dal listino equivalente di riferimento [...]*».

Alla luce delle regole dettate dall'art. 6, il criterio di aggiudicazione stabilito dall'art. 3 del bando va inteso nel senso che lo sconto percentuale offerto doveva distintamente riferirsi ai ricambi originali (o di primo impianto) e ai ricambi equivalenti, ma avendo come parametro esclusivamente i prezzi di listino del costruttore dei ricambi originali, da cui far scaturire (mediante la descritta operazione matematica) il prezzo offerto dal singolo operatore economico.

12.3. - Peraltro, come questo Consiglio di Stato ha avuto occasione di rilevare in altra, del tutto analoga, vicenda, il controverso meccanismo «*determina un'evidente alterazione della regolarità del confronto concorrenziale ed una lesione della par condicio dei concorrenti, finendo per attribuire un palese ed ingiustificato vantaggio alle imprese partecipanti che offrono ricambi originali*», imponendo alle imprese che offrono solo ricambi equivalenti (come consentito per tutti i sette lotti di cui trattasi) l'onere di una «*complessa operazione di conoscenza del listino di riferimento, di individuazione in questo delle voci corrispondenti dei ricambi oggetto dell'offerta e di articolazione della propria proposta su parametri riferiti a prodotti aventi caratteristiche strutturali diverse da quelli (solo nella funzionalità) equivalenti*» (cfr. Cons. St., V, 6 ottobre 2003, n. 5896, punto 4.2. del "diritto"). In altri termini, postulare l'equivalenza tra i due prodotti offerti è operazione che riguarda il solo piano funzionale, che non necessariamente si riflette sul piano della struttura dei pezzi di ricambio offerti, con la conseguenza che appare del tutto incongruo utilizzare come parametro di riferimento economico quello costituito dai prezzi determinati da un diverso costruttore (senza considerare che la diversità strutturale del ricambio equivalente potrebbe anche comportare la difficoltà o

l'impossibilità di individuare, nei listini del costruttore del ricambio originale, una esatta corrispondenza con il ricambio equivalente offerto).

12.4. - La stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto prendere come riferimento per la formulazione dello sconto percentuale per l'aggiudicazione dei lotti da 1 a 7, il listino del produttore dei ricambi equivalenti offerti dai singoli operatori economici (così come stabilito per i lotti da 8 a 12).

12.5. - E' fondata, inoltre, anche l'ulteriore censura, inserita sempre nel secondo motivo, volta a revocare in dubbio la legittimità dell'art. 10 del bando (rubricato "*Perfezionamento del contratto*") nella parte in cui dispone che i listini dei prezzi dei ricambi sui quali è stata basata l'offerta economica *«rimarranno validi per l'AMAT, per la emissione dei buoni d'ordine, fino alla ricezione dei nuovi listini»* (i quali, come precisato dalla stessa clausola, *«dovranno essere nuovamente prodotti ad ogni loro variazione»*, fermo restando che *«non saranno accettati incrementi dei prezzi, rispetto a quelli indicati negli ordini»*). E' stato ben rilevato come una clausola così formulata espone l'offerente aggiudicatario alle variazioni dei prezzi (in particolare, alle variazioni in ribasso) e a qualsiasi altra modifica in pejus del listino utilizzato quale parametro per determinare l'offerta, variazioni e modifiche *«deliberate da un'impresa produttrice concorrente (in evidente spregio delle più elementari regole poste a presidio della concorrenza)»* (Cons. St., V, n. 5896/2003, cit.).

13. - Dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo (qui riproposto), da cui consegue l'illegittimità delle clausole del bando che hanno stabilito i criteri di aggiudicazione (gli articoli 3 e 6), deriva come logica conseguenza che il terzo e il quarto motivo (aventi per oggetto l'illegittimità dei chiarimenti adottati dalla stazione appaltante, asseritamente integrativi o modificativi degli anzidetti articoli 3 e 6 del bando) sono assorbiti, posto che dal loro eventuale accoglimento l'appellante non otterrebbe alcuna ulteriore utilità giuridica.

14. - In conclusione, l'appello va accolto.

15. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza nei confronti dell'appellata AMAT, a carico della quale devono essere poste le spese per entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'appello, per disporre la compensazione nei confronti delle società controinteressate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione terza, 6 marzo 2020, n. 314, accoglie il ricorso di primo grado e annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti con esso impugnati.

Condanna l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante VAR s.r.l., che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00).

Compensa le spese tra l'appellante e le società controinteressate Di Pinto & Dalessandro S.p.A. e Bellizzi s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giorgio Manca

Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO



PROCEDURA APERTA n° ____/2021 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA ANNUALE DI RICAMBI PER AUTOBUS.

BANDO DI GARA

Art. 1 – INDIZIONE

Per il giorno _____ alle ore _____, l'AMAT S.p.A., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____, indice una gara con procedura aperta, per la sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale di ricambi per autobus, dove:

- Si intendono **ricambi originali** i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.;
- I pezzi di ricambio di qualità **equivalente** sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio. L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:
 - Perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
 - Caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio.

Il Responsabile unico del procedimento è _____.

Art. 2 – OGGETTO

La gara ha per oggetto la fornitura di ricambi per autobus suddivisi nei seguenti ____ lotti, con i rispettivi importi massimi spendibili:

- lotto n. 1: ricambi originali di primo impianto o equivalenti listini IVECO/RENAULT. Importo a base d'asta: € 1.095.529,89 oltre IVA – CIG _____.
- lotto n. 2: ricambi originali di primo impianto o equivalenti INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS/BREDAMENARINIBUS Importo a base d'asta: : € 739.916,98 oltre IVA – CIG _____.
- lotto n. 3: ricambi originali di primo impianto o equivalenti MERCEDES Importo a base d'asta: € 303.155,70 oltre IVA– CIG _____.
- lotto n. 4: ricambi originali di primo impianto o equivalenti ALTRI MARCHI Importo a base d'asta: € 1.650.369,83 oltre IVA – CIG _____.



L'accordo quadro, di ciascun lotto, avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e durata fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto, la durata massima contrattuale è di 12 mesi.

I listini dei ricambi di ciascun lotto, da mettere a base d'asta, riportanti le tipologie e quantità dei ricambi da acquistare, sono riportati negli allegati A, B, C, D, modelli di dichiarazione dei ricambi offerti, riguardanti, rispettivamente i lotti 1, 2, 3 e 4 e sono riprodotti anche nei "Modelli offerta", allegati E, F, G, H, relativi, sempre, ai lotti 1, 2, 3 e 4.

I pezzi di ricambio indicati in tali listini, sono stimati in base ai dati storici aziendali e vanno intesi come puramente indicativi: l'AMAT si riserva di provvedere, previa emissione di singoli ordini di acquisto, all'approvvigionamento in funzione di reali necessità manutentive del parco autobus.

Pertanto le quantità indicate potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento, in funzione delle effettive esigenze aziendali.

Le variazioni in aumento potranno essere autorizzate fino al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione maggiorato del 30%, senza che ciò dia diritto all'aggiudicatario ad indennizzi o compensi addizionali a qualunque titolo.

Nulla potrà pretendere l'Aggiudicatario per importi o quantità inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie che dovessero essere richieste.

I prezzi offerti per i singoli ricambi di ciascun lotto, costituiranno i prezzi contrattuali; il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente fornite, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto come sopra determinato.

In considerazione di tale opzione di estensione del 30 %, i valori stimati dei contratti dei rispettivi lotti, da utilizzare anche per definire entità del contributo in sede di gara dell'ANAC e della cauzione provvisoria dovuta per la partecipazione, sono stati calcolati, in conformità al disposto dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dell'importo massimo raggiungibile, a valle dello svolgimento della presente procedura, dai contratti di gara stipulandi con i concorrenti aggiudicatari (valore a base d'asta dei singoli lotti + 30 %), nelle seguenti misure:

LOTTO 1 - € 1.424.188,85

LOTTO 2 - € 961.892,07

LOTTO 3 - € 394.102,41

LOTTO 4 - € 2.145.480,78

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata, in lotti separati, con il criterio del prezzo più basso.

Sulla base di tale criterio, l'offerta considerata migliore risulterà quella dell'impresa che offrirà il prezzo inferiore, indicato, all'interno del Modello offerta ricambi del lotto di riferimento, nella casella affiancata a quella riportante la dicitura "TOTALE", al termine della lista dei ricambi, in colonna I, nelle seguenti posizioni:

ALLEGATO E - Modello OFFERTA ricambi - lotto 1 – colonna I, riga 1130

ALLEGATO F - Modello OFFERTA ricambi - lotto 2 – colonna I, riga 887

ALLEGATO G - Modello OFFERTA ricambi - lotto 3 – colonna I, riga 284

ALLEGATO H - Modello OFFERTA ricambi - lotto 4 – colonna I, riga 1084



Tale valore offerto dovrà risultare dalla somma di tutti i valori della colonna I, dati relativi ai prezzi unitario scontati di fornitura di tutti i ricambi del lotto (colonna H), moltiplicati per i quantitativi di acquisto annuali previsti (colonna F).

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta avverrà in maniera telematica sul portale disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspere.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso secondo le procedure descritte nell' ALLEGATO "Modulo Operativo Gara Telematica": Il mancato rispetto delle stesse (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: assenza di marca temporale, marca temporale apposta dopo il termine perentorio di scadenza della gara, serial number della marca difforme rispetto a quello indicato nel portale) comporterà l'esclusione dell'offerta.

Il timing di gara è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti		
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale dei documenti e marcatura temporale dell'archivio)		
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica		
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica		

ARTICOLO 5 - Requisiti di partecipazione richiesti

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 (DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.
2. Requisiti di idoneità professionale: è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività di commercio di pezzi di ricambio per autoveicoli.
3. Capacità economica e finanziaria: **non richiesta**
4. Capacità tecnica: E' richiesto aver prestato con buon esito forniture di ricambi per autoveicoli nel triennio 2018-2019-2020 per un importo pari alla somma degli importi a base d'asta dei lotti ai quali si partecipa.



Art. 6 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il Plico telematico "BUSTA AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

- a) copia del presente bando recante, in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341 -1342 cc, la sottoscrizione del legale rappresentante. Tale sottoscrizione è da intendersi apposta, condizionatamente all'aggiudicazione della gara e senza ulteriori formalità da espletarsi all'avverarsi dell'evento, per il perfezionamento contrattuale, salvo quanto previsto al successivo art. 10.
- b) Domanda di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando il modello Allegato A al presente bando, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante.

- c) Documento di gara unico europeo redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere d), e), f), g), del d.lgs. n.50/2016 ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI.

Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c), del d.lgs. n.50/2016 il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente attraverso il DGUE è tenuto a dichiarare a pena di esclusione l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/16 con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla succitata disposizione.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa,.

- d) Attestazione del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per i seguenti importi:

- Lotto 1 - € 140,00
- Lotto 2 - € 80,00
- Lotto 3 - € 35,00
- Lotto 4 - € 140,00

- e) Attestazione della costituzione della garanzia provvisoria rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 93 del D. lgs.n.50/2016, per gli importi di seguito indicati (nel caso di partecipazione per più lotti, il valore della cauzione sarà dato dalla sommatoria delle cauzioni richieste per la partecipazione per i singoli lotti):

- Lotto 1 - € 28.483,78



- Lotto 2 - € 19.237,84
- Lotto 3 - € 7.882,04
- Lotto 4 - € 42.909,61

Nel caso di offerta riferita a più lotti il versamento della cauzione provvisoria sarà pari alla somma degli importi riferiti ai singoli lotti.

La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:

- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario intestato all'AMAT s.p.a. presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto cod. IBAN IT 18 I 01030 15801 000001484939.
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale garanzia dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'AMAT.

Nel caso in cui la concorrente intendesse usufruire delle riduzioni della garanzia previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dovrà fine presentare, obbligatoriamente, copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione.

Per le concorrenti non aggiudicatrici la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla notifica dell'aggiudicazione della gara ad eccezione della seconda migliore offerente la cui garanzia sarà svincolata a seguito della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. L'aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà produrre "cauzione definitiva", a garanzia della corretta esecuzione del contratto, con le stesse modalità e contenuti di cui sopra, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva sarà svincolata, in assenza di eventuali contenziosi, al termine del contratto di fornitura, comprese eventuali proroghe, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria.

f) Il concorrente deve presentare, per ciascun lotto cui partecipa, il "modello di dichiarazione dei ricambi offerti", relativo a tale lotto, firmato digitalmente da legale rappresentante del concorrente, utilizzando i relativi modelli allegati A, B, C, D (riguardanti, rispettivamente i lotti 1, 2, 3 e 4), debitamente compilato in ogni sua parte, indicando i propri dati, e precisando, in colonna G, per ogni articolo, se si intende fornire lo specifico ricambio come "originale" o come "equivalente", secondo le definizioni indicate nel presente bando.

Nel caso in cui il ricambio offerto sia "equivalente", occorrerà, inoltre, specificare, la "marca" di ogni ricambio offerto (sotto la colonna H - "Costruttore ricambio offerto"), il paese di produzione del ricambio (colonna I - necessaria ai fini della verifica di cui all'art. 137 del D.Lgs. 50/2016) e il relativo "part number" (colonna "L - Part number Costruttore ricambio offerto").



Tali indicazioni non dovranno essere apposte nel caso in cui il ricambio offerto sia "originale". In tal caso, le caselle della riga relativa al ricambio delle colonne H, I ed L non dovranno essere compilate.

L'offerta dovrà essere relativa a tutti i ricambi del listino, a pena di esclusione. Dovranno, pertanto, essere compilate tutte le caselle vuote di tutte le righe, salvo le eccezioni di cui al capoverso precedente.

Si precisa che, per ciascun lotto, è possibile offrire parte di ricambi originali e parte di ricambi equivalenti, compilando le caselle dei moduli di offerta.

I ricambi di primo impianto saranno equiparati agli originali.

g) SOLO PER I RICAMBI EQUIVALENTI - Dichiarazione del fabbricante dei ricambi (una per ciascun ricambio offerto quale equivalente), ai fini della prova dell'equivalenza, attestante:

- la qualità corrispondente del prodotto fornito rispetto a quello originale.
- la perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato.
- il possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno pari durata in esercizio.

La dichiarazione del fabbricante potrà essere rilasciata, in forma cumulativa, per gruppi di ricambi prodotti dal medesimo fabbricante, secondo lo schema facsimile - Allegato L

In alternativa ai tali dichiarazioni, il fornitore potrà fornire la dichiarazione di impegno a fornire il documento a prova dell'equivalenza redatto dal produttore, declinata con le stesse modalità del punto, su richiesta dell'AMAT.

Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 6 – BUSTA ECONOMICA

Il plico telematico "**BUSTA ECONOMICA**" dovrà contenere l'offerta economica, da formulare esclusivamente mediante compilazione, dei "Modelli offerta", allegati E, F, G, H, relativi, rispettivamente, ai lotti 1, 2, 3 e 4.

Andrà compilato ed inserito in busta un prospetto offerta per ogni lotto per cui si partecipa.

I modelli offerta, in formato excel, , dovranno essere compilati in ogni loro campo libero e inseriti nella busta economica nello stesso formato di file (excel), firmato digitalmente a cura del legale rappresentante o procuratore.

Dovranno essere compilati tutti i campi liberi per tutti i ricambi nel listino, indicando:

- colonna G - lo sconto in percentuale rispetto al prezzo del listino AMAT del ricambio (la percentuale di sconto potrà essere diversa per i diversi articoli del listino).
- colonna H - il prezzo unitario dell'articolo, derivante dall'applicazione della percentuale di sconto offerta, indicata in colonna G, sul prezzo di listino a base d'asta del ricambio, inserito dall'AMAT in colonna E.
- colonna - il prezzo complessivo, dato dalla moltiplicazione del quantitativo previsto di acquisto previsto (colonna F) moltiplicato per il prezzo unitario offerto (colonna H).



- nella casella affiancata al quella riportante la dicitura "TOTALE", al termine della lista dei ricambi, in colonna I, sarà riportata la somma di tutti i valori della colonna I, dati relativi ai prezzi unitario scontati di fornitura di tutti i ricambi del lotto (colonna H), moltiplicati per i quantitativi di acquisto annuali previsti (colonna F).

La mancata indicazione anche dei prezzi anche di uno solo degli articoli richiesti nel prospetto offerta comporterà l'esclusione dell'offerta per quel lotto.

Ciascuno dei prezzi unitari degli articoli dovrà inferiore al prezzo di listino AMAT, a base d'aste. Conseguentemente, anche il prezzo complessivo offerto per il lotto dovrà essere inferiore alla base d'asta del lotto, riportata all'art. 2 del presente bando.

Le offerte, impegnative per i concorrenti per almeno 180 gg, saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. e contemplano, con la loro presentazione, l'assorbimento di ogni possibile alea all'interno della misura formulata. I prezzi unitari offerti rimarranno validi per la durata annuale del contratto e saranno riportati nei buoni d'ordine che l'AMAT emetterà preventivamente a fronte di ogni singola fornitura.

Offerte proposte in maniera incompleta, indeterminata o sottoposte a condizioni aleatorie, non espressamente previste nel presente bando, saranno escluse dalla gara.

Art. 7 – RECAPITO PLICHI

L'AMAT SpA non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile del plico telematico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara.

Art. 8 – CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'eventuale scelta dell'AMAT S.p.A. di non precedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dalle imprese partecipanti che, a tal riguardo, non sono legittimate a pretendere indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando di gara e relativi allegati, nessuna esclusa.

L'aggiudicazione sarà notificata mediante p.e.c. a seguito di provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'AMAT si riserva di acquisire la documentazione probatoria di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in gara dalla ditta aggiudicataria ed, in subordine, dalla ditta seconda migliore offerente, ai sensi dell' art. 85 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA



A causa delle note limitazioni in materia di assembramento sociale intervenute nell'ambito delle normative atte a contrastare la pandemia "Covid 19" in atto, la partecipazione alla seduta sarà possibile in videoconferenza mediante modalità di accesso che saranno comunicate alle imprese partecipanti prima della seduta e comunque dopo il termine di scadenza del periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica, agli indirizzi di posta elettronica certificata rilasciati in sede di iscrizione al portale per la gestione della gare telematiche dell'AMAT.

Alle ore _____ del giorno _____, presso la sede dell'AMAT procederà preliminarmente all'apertura e all'esame della plico telematico denominato "BUSTA AMMINISTRATIVA" per accertare la corrispondenza a tutte le prescrizioni del bando di gara.

In prosieguo la Commissione passerà, per le sole ditte concorrenti risultate in regola con la documentazione, all'apertura e all'esame del plico telematico denominato "BUSTA ECONOMICA", onde pervenire all'aggiudicazione della gara, per singoli lotti.

Art. 10 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per il perfezionamento del contratto già sottoscritto in chiave condizionata, l'impresa aggiudicataria, senza bisogno di firmarlo nuovamente, dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:

- a) Prova di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva" con le modalità e nelle forme previste all'art. 6, lett e). Con il perfezionamento del contratto sarà svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara.
- b) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante. La sottoscrizione di tale nota, previo assolvimento dei punti a) e b) di cui sopra, segnerà il definitivo passaggio dalla forma condizionata al perfezionamento del contratto per adesione destinato a regolare lo svolgimento del rapporto tra l'Amat e l'impresa aggiudicataria.

Art. 11 – DISCIPLINA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato dalle seguenti fonti elencate in chiave gerarchica:

- a) clausole del presente bando di gara e relativi allegati;
- b) offerta dell'impresa aggiudicataria;
- c) codice civile ed altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) D.Lgs. n. 50/2016.

L'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di ricambi per autobus, così come descritta in questo bando di gara, da cui deriva il perfezionamento del presente rapporto tra l'AMAT e l'impresa aggiudicataria.

La durata del contratto è fissata in un anno a decorrere dal suo perfezionamento. La validità del contratto dovrà, comunque, essere assicurata per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'espletamento di nuova gara, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Nel corso della validità del contratto non saranno ammessi diminuzione degli sconti offerti sul presupposto che l'offerta della ditta aggiudicataria postula, con la sua presentazione, l'assorbimento di ogni alea sul punto.



Art. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria. L'eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà "ipso iure" la risoluzione d'ogni vincolo contrattuale.

Alla ditta aggiudicataria è altresì inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con l'Amat, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 13 – ORDINI E CONSEGNA MATERIALI

La consegna dei ricambi dovrà avvenire, a fronte di ordini emessi dall'AMAT secondo proprie esigenze, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dello stesso. I buoni d'ordine verranno inviati via p.e.c., e-mail o fax e riporteranno il quantitativo dei singoli ricambi da consegnare, la loro denominazione, il codice identificativo della casa costruttrice, lo sconto percentuale offerto in sede di gara, il prezzo di listino ed il prezzo scontato (IVA esclusa). I prezzi di listino rimarranno, comunque, invariati sino alla data di presentazione da parte della ditta aggiudicataria dei nuovi listini entrati in vigore.

L'ordinativo, da parte di AMAT, specificherà se l'ordinativo è riferito a pezzo di ricambio originale o equivalente (o di primo impianto), riportando il valore di sconto in percentuale riferita alla tipologia dell'articolo (originale o equivalente/di primo impianto).

I fornitori, qualora riscontrino, in un buono d'ordine emesso da AMAT, l'applicazione di prezzi ritenuti non corretti per alcuni articoli, dovranno astenersi a dare seguito alle forniture di essi e dovranno, invece provvedere a notificare all'AMAT tali difformità, mediante email. Tali forniture potranno essere eseguite solo ad avvenuta emissione di buono d'ordine rettificato da parte di AMAT, oppure, comunque, quando, a seguito dei contatti con l'ufficio magazzino dell'AMAT, sia accertato di concerto che il prezzo indicato da AMAT sia corretto.

Per non più dei 10% dell'importo della fornitura, l'AMAT potrà avanzare richieste di ricambi "urgenti: tali richieste dovranno essere evase nel termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio dell'ordine (esclusi sabato e festivi), nel quale sarà evidenziato il carattere d'urgenza, senza obbligo di corrispondere alcun sovrapprezzo.

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del fornitore. L'imballaggio deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto. Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, imballo e movimentazione occorrenti per assicurare la consegna a terra presso il nostro magazzino ubicato in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 c.c..

Alla consegna c/o il ns. magazzino il materiale fornito dovrà essere accompagnato da apposito documento (DDT, fattura immediata, buono di consegna) riportante:

- a) **per ciascun particolare la marca, il codice (part number) del listino della casa costruttrice degli autobus e la quantità, che dovranno coincidere con quelli riportati sull'ordine In caso di fornitura di ricambi equivalenti e/o di primo impianto, oltre al part**



number dell'articolo del listino costruttrice degli autobus cui l'articolo è equivalente, il DDT dovrà riportare anche il numero di listino del costruttore del ricambio;

- b) l'indicazione del numero di ordine dell'AMAT;**
- c) fotocopia dell'ordine dell'AMAT.**

In caso di necessità dell'AMAT di approvvigionamento di ricambio non previsto nel listino prezzi del lotto di gara, ma ricompreso nei listini dei produttori di ricambi inseriti nei lotti di gara, l'AMAT potrà richiedere, all'aggiudicatario del lotto di produrre offerta per la fornitura di tale articolo. Il prezzo offerto dovrà risultare dall'applicazione di una scontistica minima del 20 % del prezzo di listino di riferimento del ricambio. Nel caso in cui l'AMAT accertasse la congruità di tale prezzo, in quanto in linea con i prezzi per articoli simili inseriti nel lotto di gara, potrà emettere il relativo ordinativo.

A tale fine, prima dell'avvio del contratto, il fornitore dovrà trasmettere ad AMAT anche il catalogo generale, riferito soprattutto ai modelli di autobus in dotazione all'AmAt S.p.a ed il listino prezzi dei ricambi originali della casa costruttrice degli autobus su supporto informatico e comunque in formato .xls o .xlsx, relativo ai marchi di ricambi ricompresi nei lotti aggiudicati.

Art. 14 - GARANZIA

Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna. A tal fine vale la data del documento di trasporto. Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi. Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in 30 giorni dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi sarà inoltrata a mezzo mail.

Entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui L'AMAT denuncia i vizi riscontrati il fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi. A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia.

Dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato, saranno applicate le penali per ritardata consegna di cui all'Art.15.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende come ripetitivo dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, l'AMAT potrà chiedere la sostituzione del ricambio con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per l'equivalente.

Art. 15 – PENALI

La corretta erogazione della fornitura va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto stimola l'applicazione di penali.

Pertanto in caso di inosservanza dei termini di consegna, non dovuti a causa di forza maggiore, il fornitore sarà assoggettato ad una penale giornaliera pari allo 0,1 % del valore dei ricambi consegnati in ritardo. Qualora il ritardo risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio, sarà facoltà dell'AMAT provvedere all'approvvigionamento presso il secondo migliore offerente o altro fornitore addebitando



al fornitore inadempiente, oltre la penale prevista, anche l'eventuale maggior spesa sostenuta. Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata. A seguito di ripetute inadempienze contrattuali l'AMAT, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere anticipatamente il contratto di fornitura e la cauzione definitiva verrà incamerata dall'azienda. In caso di indisponibilità temporanea delle ditte aggiudicatrici o di risoluzione anticipata di contratti di fornitura, gli ordini saranno proposti al secondo miglior offerente del lotto di riferimento che rimane impegnato, sin dalla data di aggiudicazione, alla fornitura secondo le proprie condizioni offerte in gara.

Art. 16 – RISCONTRO E CONTROLLI FORNITURA

I ricambi forniti godranno di garanzia, per un periodo minimo di un anno, per qualsiasi difetto imputabile ai materiali e/o alla fabbricazione. In caso di contestazione da parte dell'AMAT, per tali motivi, della merce consegnata, la ditta si impegna a sostituirla senza alcun onere per l'AMAT.

Alla consegna saranno effettuate le verifiche di perfetta corrispondenza dei ricambi a tutte le caratteristiche riportate nell'ordine.

Il controllo tecnico può prevedere le seguenti fasi:

- Collaudo visivo Consiste nella verifica, a campione, della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, sulla base dei cataloghi tecnici (tavole) dei ricambi del costruttore del veicolo, nonché nella verifica dimensionale. Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati.
- Collaudo documentale L'AMAT, al di verificare la conformità tecnica dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti, si riserva di richiedere la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio, che dimostrino che il ricambio prodotto e fornito ad AMAT abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei pezzi all'origine montati sul veicolo. L'AMAT si riserva, altresì, di richiedere ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Bando di gara.
- Collaudo tecnico L'AMAT si riserva di realizzare il collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. L'AMAT si riserva inoltre di indicare, a suo insindacabile giudizio, centri/laboratori/istituti cui affidare il collaudo tecnico.

Se il collaudo non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati.

In caso di esito negativo di una delle fasi di cui sopra, l'AMAT procederà a inviare comunicazione relativa ai vizi riscontrati e prodotti non conformi.



Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, l'AMAT provvederà ad annullare l'ordine, approvvigionando il materiale presso un altro rivenditore, addebitando al Fornitore la differenza di costo e in ogni caso per i materiali respinti al collaudo al Fornitore e saranno addebitate le penali per ritardo sul termine di consegna, ai sensi dell'art 15 (PENALI).

L'AMAT si riserva comunque il diritto di non accettare quelle marche e/o quei ricambi non originali che dovessero presentare inconvenienti o, in ogni caso, per motivate ragioni, non fossero idonei all'impiego.

Art. 17 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 CC

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'AMAT potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- accertamento di dichiarazioni sostitutive rese in maniera falsa od omissiva;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010;
- acquisizione di D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) irregolare;
- ritardo nella consegna di ricambi ripetuto per almeno tre volte;
- ritardo anche di una singola consegna che si protragga oltre i 30 (trenta) giorni;
- esito negativo della verifica di corrispondenza ripetuta per almeno tre volte;
- mancata sostituzione dei ricambi non conformi nel termine perentorio previsto;
- violazione del divieto di subappalto di parte o della totalità della fornitura;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito;
- mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa l'AMAT abbia operato prelevamenti in seguito alla applicazione delle penali.

In caso di risoluzione l'AMAT potrà incamerare l'intero deposito cauzionale salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta fornitrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

Art. 18 – LIQUIDAZIONE FATTURE

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà predisposta in considerazione delle particolari modalità di finanziamento dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle stesse. Per eventuali ritardi nei pagamenti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà esclusivamente gli interessi moratori, calcolati dalla scadenza dei pagamenti, senza anatocismo né riconoscerà il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Le fatture dovranno riportare necessariamente i CIG di riferimento dei lotti a cui la fornitura si riferisce.

Art. 19 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO



Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'AMAT per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento. Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è l'AMAT in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

IL PRESIDENTE DEL CDA
(avv. Giorgia GIRA)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA

DATA _____ **Firma** _____

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative alle penali (art. 15), alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 17), foro competente (art. 20) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341, 1342 C.C.

DATA _____ **Firma** _____



PROCEDURA APERTA n° ____/2021 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA ANNUALE DI RICAMBI PER AUTOBUS

Allegato I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DICITURA "OVVERO", BARRARE IL CASO CHE RICORRE)

Il sottoscritto
nato a Prov. Il
residente nel Comune di Prov. Stato
..... alla Via/Piazza n.
CODICE FISCALE,
in qualità di

- ☐ Legale rappresentante

Ovvero

- ☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)

dell'impresa
con sede nel Comune di Prov. Stato
..... Alla Via/Piazza n.
..... con codice fiscale: Partita IVA:
.....

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate **chiede di partecipare alla gara in oggetto in qualità di** (specificare la natura del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2106):

- ☐ impresa singola

Ovvero

- ☐ società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

Ovvero

- ☐ consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati::

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica



--	--	--

Ovvero

- o [consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- o capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) già costituito formato dalle seguenti imprese:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

Ovvero

- o capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)



--	--	--	--

A TAL FINE DICHIARA

1. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale

.....
.....

2. che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:

provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____

attività _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

3. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

4. che i responsabili tecnici sono i seguenti:



Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

5. che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica

Ovvero

- o che sono presenti i seguenti soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara :

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

6. di partecipare alla presente procedura per i seguenti lotti:

- o lotto 1
- o lotto 2
- o lotto 3
- o lotto 4

7. di autorizzare l'AMAT a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____



pec _____
fax _____

8. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°.....), l'INAIL (matricola n°.....) e di applicare il CCNL del settore.....;
9. che l'impresa è dotata di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento dell'appalto ed è titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per l'esercizio di tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto di gara;
10. per gli effetti di cui all' art. 137 del D.Lgs. 50/2019, che, nell'ambito dei ricambi offerti nella presente gara, la percentuale di prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio:
☐ supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

Ovvero

- ☐ non supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
11. Di essere in possesso del certificato di omologazione per tutti i prodotti offerti per i quali è obbligatorio, e di impegnarsi alla relativa alla relativa produzione documentale su richiesta dell'AMAT
12. Di impegnarsi a fornire la descrizione dei test e dei controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio e modalità di identificazione e tracciamento dei lotti di produzione.
13. Di impegnarsi a garantire, per tutta la durata del contratto, il tempestivo aggiornamento dei cambi-codice conseguenti ad aggiornamenti/riciami/modifiche disposte dal Costruttore del veicolo per l'item in oggetto.
14. Di impegnarsi a fornire la documentazione tecnica relativa ai prodotti forniti, su richiesta dell'AMAT.
15. Di impegnarsi a fornire a fornire ricambi originali nel luogo dei ricambi equivalenti, ove offerti, alle medesime condizioni contrattuali e senza nessun onere aggiuntivo, qualora non venga fornita la documentazione tecnica di cui ai punti 12,13,14
16. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i..



17. che per l'impresa non ricorre alcuna delle condizioni ostative/motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lsg. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019.
18. di aver prestato prestato con buon esito forniture di ricambi per autoveicoli nel triennio 2018-2019-2020 per un importo pari ad _____ (importo pari o superiore alla somma degli importi a base di gara dei lotti ai quali si partecipa).
19. di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con tutte le clausole riportate nel bando di gara e nello schema contrattuale costituito dagli articoli dal n. 11 al n. 20.

_____, li _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



Allegato L

FAC SIMILE DIOCHIARAZIONE DEL PRODUTTORE DEI RICAMBI EQUIVALENTI

Spett.le AMAT

Il sottoscritto
nato a Prov. Il residente
nel Comune di Prov. Stato alla
Via/Piazza n. CODICE FISCALE

in qualità di

☐ Legale rappresentante

Ovvero

☐ Procuratore / Istitore (procura n. del)

dell'impresa produttrice di ricambi equivalenti
..... con sede nel Comune di
..... Prov. Stato Alla Via/Piazza
..... n. con codice fiscale:
..... Partita IVA:

con riferimento ai seguenti ricambi del proprio listino:

1. Part number..... (INDICARE IL NUMERO)
2. Part number..... (INDICARE IL NUMERO)
3. Part number..... (INDICARE IL NUMERO)
4.

DICHIARA

- la qualità corrispondente dei prodotti forniti rispetto a quelli originali.
- la perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato.
- il possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno pari durata in esercizio.

Data

Firma del legale rappresentante

.....